

# **CONSIGLIO REGIONALE D'ABRUZZO**

## **2^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

*Territorio, Ambiente e Infrastrutture*

### **RELAZIONE DELLA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE**

#### **RELATORE**

*Emiliano Di Matteo*

#### **P.L. n. 45/2024 di iniziativa della Giunta regionale - DGR n. 790-C del 3.12.2024**

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

Trasmesso per l'inserimento all'odg del Consiglio regionale il

## **RELAZIONE AL DDL AVENTE PER OGGETTO:**

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

**P.L. n. 45/2024** di iniziativa della Giunta regionale  
DGR n. 790-C del 3.12.2024

## **RELAZIONE DELLA 2^ COMMISSIONE CONSILIARE**

La **2^ Commissione consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture** ha esaminato, nel corso delle sedute del 12 e 17 dicembre 2024, del 21 gennaio 2025, del 6 e del 13 febbraio 2025 e del 4 marzo u.s., il progetto di legge n. 45/2024 di iniziativa della Giunta regionale DGR n. 790-C del 3.12.2024 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi), assegnato il 4 dicembre 2024 alla 2^ Commissione consiliare in sede referente.

Nel corso delle sedute, sono intervenuti in audizione il Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Giunta regionale, i Sindaci dei Comuni di Palmoli, di Tufillo, di Fresagrandinaria, di Loreto Aprutino, del Comune di Lentella, dei Comuni di Teramo, Pescara e Chieti, Presidenti delle Province di L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, il Vice Sindaco del Comune di Mosciano Sant'Angelo, Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara, Stazione Ornitologica abruzzese, Forum H2O, Confindustria L'Aquila, Confartigianato, CNA, Casartigiani e CLAAI, Confartigianato Imprese Abruzzo, Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo, UNITEL, ANCI, ANIEM Abruzzo, Parco Naturale Regionale Sirente Velino, Comitato Ambiente, Salute e Territorio Torre San Rocco – Pineto, Associazione Italia Nostra Abruzzo, Associazione I Borghi più belli d'Italia in Abruzzo e Molise, Legambiente Abruzzo, WWF Italia, CIA Abruzzo, ALI Abruzzo, Coldiretti Abruzzo, Università della Calabria, Rewilding Appennines, Confagricoltura L'Aquila, Rebee s.r.l., Advanced Capital s.r.l., Renewo s.r.l., Giulianova FTV Prima s.r.l., Alpi Capital s.p.a., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila-Teramo e Pescara-Chieti, Federazione regionale Abruzzo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri d'Abruzzo, Collegio dei Geometri della Regione Abruzzo, Istituto Nazionale Urbanistica Abruzzo Molise, Associazione Nazionale Città del Vino, Associazione Italia solare, Gruppo Sistema solare S.p.a, Heron Advisory S.r.l., Eletticità futura srl, Saturni Soluzioni Globali s.r.l., Sinergia srls, Sviluppo Rinnovabili di Esa S.p.a. Società Benefit, Società Comunità Energetiche S.p.a.

Nel corso della seduta del 4 marzo u.s., la 2^ Commissione consiliare ha proceduto all'esame finale del progetto di legge al quale sono stati presentati n. 33 emendamenti e n. 6 sub emendamenti. Degli

emendamenti uno è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 101, comma 2, lettera f) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, n. 12 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti, n. 15 sono stati dichiarati decaduti. I restanti n. 6 emendamenti, posti in votazione, sono stati n. 4 respinti a maggioranza, n. 1 approvato a maggioranza ed n. 1 approvato all'unanimità. Dei sub emendamenti n. 3 sono stati ritirati dai rispettivi proponenti e n. 3, posti in votazione, sono stati approvati a maggioranza dei presenti.

Il Presidente, quindi, ha posto in votazione tutti i singoli articoli, così come modificati, che sono stati approvati a maggioranza dei Consiglieri presenti.

La Commissione, infine, ha approvato a maggioranza dei presenti il testo del progetto di legge, così come modificato. Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Matteo, Campitelli, Rossi Maria Assunta, Rossi Marilena, Lugini, D'Incecco delegato da Mannetti. Si sono astenuti i Consiglieri: Di Marco, Alessandrini, Cavallari, Pavone e D'Amico.

Si propone, pertanto, al Consiglio regionale:

- di approvare l'allegato progetto di legge n. 45/2024 di iniziativa della Giunta regionale DGR n. 790-C del 3.12.2024 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)

Il Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione

*Emiliano Di Matteo*

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi

#### Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*), individua sul territorio regionale:
  - a) aree idonee: le aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del d.m. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza 21 giugno 2024, in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del d.lgs. 199/2001;;
  - b) aree non idonee: aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del d.m. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza 21 giugno 2024, le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219;
  - c) aree ordinarie: aree diverse da quelle delle precedenti lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*);
  - d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del d.lgs. 199/2021.

#### Art. 2

(Individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Ferme restando le previsioni dell'art. 20 comma 1-bis del d.lgs. 199/2021 sono aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della presente legge regionale:
  - a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al venti per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali gli interventi di cui al primo periodo sono ammissibili esclusivamente senza incremento dell'area occupata dai pannelli;

- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- c) le cave e le miniere ripristinate **anche se ricadenti nella fascia di rispetto dal perimetro dei beni tutelati di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) in deroga alle previsioni dell'articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all'articolo 4, comma 3;**
- d) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento **anche se ricadenti nella fascia di rispetto dal perimetro dei beni tutelati di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) in deroga alle previsioni dell'articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti dalla normativa statale ed europea di cui all'articolo 4, comma 3.** In tutti i casi di cui al primo periodo resta fermo in capo al titolare dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile l'obbligo di ripristino, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell'autorità competente;
- e) per i soli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti che non rientrino tra le aree e superfici non idonee definite dalla presente legge regionale, le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. In tutti i casi di cui al primo periodo, qualora non sia già stato eseguito il ripristino, resta fermo in capo al titolare dell'impianto fotovoltaico l'obbligo di ripristino, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell'autorità competente;
- f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, confinanti con la linea ferroviaria o autostradale;
- g) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- h) esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- i) **esclusivamente per gli impianti fotovoltaici anche con moduli a terra e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):**
  - 1) **le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lett. h) del d.lgs. 152 del 2006, anche se collocati in zone definite non idonee ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), c) e d) in deroga alle previsioni dell'articolo 4, comma 2. Rimangono ferme le disposizioni di salvaguardia degli obblighi imposti**

- dalla normativa statale ed europea di cui all'articolo 4, comma 3;
- 2) le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nell'articolo 3, comma 2 e che sono racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dagli impianti industriali, definiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, e dagli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - 3) le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nell'articolo 3, comma 2, adiacenti alla rete autostradale o alle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lett. B del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o alle strade di cui all'art. 2, comma 2, lett. C del medesimo decreto legislativo con almeno due corsie per ciascun senso di marcia, entro una distanza non superiore a 300 metri dal ciglio della strada;
  - 4) aree agricole irrigue comprese nei perimetri di contribuzione irrigua rilevabili dai piani di classifica dei Consorzi di Bonifica a condizione che siano rimborsate le spese di infrastrutturazione sostenute dal Consorzio di bonifica;
- j) le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1 lettere a), b) e c) del d.lgs. 42/2004;
  - k) le aree **adiacenti alle centrali di trasformazione delle linee elettriche della rete di trasmissione nazionale (RTN)** entro una distanza non superiore a trecento metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti.

### Art. 3

(Individuazione di superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), d) ed i) n. 1) sono aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia, salvo che per le infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti, le seguenti:
  - a) aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici;
  - b) aree incluse nella Rete Natura 2000;
  - c) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
  - d) aree protette regionali istituite ai sensi della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (*Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa*);
  - e) aree definite "bosco" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (*Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo*).

2. Ferme restando le previsioni dell'art. 7 del d.m. del Ministro dell'ambiente e della sicurezza 21 giugno 2024, nell'ambito delle aree idonee individuate all'art. 2, comma 1 lettera i, punti 2 e 3 sono aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici le aree agricole che ricadono in almeno uno dei seguenti casi:
- a) aree agricole con investimenti **o aiuti** oggetto di contribuzione regionale, nazionale e unionale e sottoposti a vincolo di destinazione dalla normativa di riferimento prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottoscritti dai finanziamenti;
  - b) le aree agricole con colture permanenti quali: vigneti ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo, frutteti, tartufaie e oliveti, **questi ultimi con densità superiore a 100 piante per ettaro e una superficie superiore a cinquemila metri quadrati.**

#### Art. 4

##### **(Regimi autorizzativi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)**

- 1. Per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, ubicati in aree idonee individuate ai sensi della presente legge regionale e delle relative infrastrutture connesse, si applicano le disposizioni statali vigenti di cui all'art. 22 del d.lgs. 199/2021 e di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118).**
- 2. Qualora un progetto di impianto ricada su un areale ricompreso sia nelle aree definite idonee ai sensi dell'articolo 2, sia nelle aree definite non idonee ai sensi dell'articolo 3, si applica il relativo regime amministrativo ai sensi del d.lgs. 190/2024 con esclusione delle procedure di semplificazione di cui all'articolo 22 del d.lgs. 199/2021.**
- 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione quando l'inidoneità dell'area è imposta dalla normativa statale o dell'Unione europea. In tal caso prevale il criterio di non idoneità.**
- 4. Al fine di consentire alla Regione di concorrere al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, ai Comuni non è consentito prevedere oneri patrimoniali ed economici, di qualsiasi natura, per gli interventi di realizzazione, modifica, potenziamento e/o rifacimento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che comportino il raggiungimento di una soglia di potenza fino a 1 MW. Per i restanti interventi, l'eventuale previsione di oneri è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia.**

#### Art. 5

##### **(Disposizione transitoria)**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa:

- a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge;
  - b) sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto, ovvero, negli altri casi, qualora risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze dei servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica.
2. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.

#### Art. 6

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT.



## RELAZIONE

Con il presente schema di disegno di legge si intende provvedere all'individuazione delle superfici e delle aree cosiddette "idonee" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 ("Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili") e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 21 giugno 2024 ("Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili").

Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) stabilisce gli obiettivi per la crescita delle capacità rinnovabili installate in Italia entro il 2030 e le relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitività, oggetto del parere motivato VAS di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 2019, n. 367, al fine di accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili e contenere il consumo di suolo. Per il raggiungimento di tali obiettivi, il citato Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'articolo 20, fissa la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", introducendo la definizione di "aree idonee", ossia aree aventi un potenziale atto ad ospitare l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, installazione che viene assentita espletando procedure autorizzative semplificate e accelerate, definite nell'articolo 22 del decreto medesimo, mantenendo i regimi autorizzativi ordinari nelle aree non incluse tra quelle definite come "idonee".

La norma citata dispone, ai fini dell'individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, il rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.

La disposizione stabilisce altresì che "con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata siano stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Come già cennato, il medesimo D.Lgs. 199/2021 introduce dei criteri generali anche in tema di procedure autorizzative specifiche per le aree idonee. Infatti, l'articolo 22 stabilisce che:

- a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per

l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

- b) i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.

La richiamata disciplina si applica anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili.

In attuazione del citato art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 199/2021, con successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 ("Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"), emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Agricoltura, il Governo ha provveduto a individuare la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, e a stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER funzionali al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui sopra in linea con il principio della neutralità tecnologica.

L'art. 1 del suddetto Decreto enuclea quattro diverse tipologie di aree che le Regioni sono tenute a individuare, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali. Nel dettaglio, trattasi di:

- a) superfici e aree idonee: ivi è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (espressione del parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità competente in materia ambientale; diminuzione di un terzo dei termini di conclusione dei procedimenti autorizzativi, utilizzo della procedura abitativa semplificata – PAS – fino a 12 MW di potenza, innalzamento delle soglie screening e VIA rispettivamente a 12 MW e 25 MW);
- b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti;
- c) superfici e aree ordinarie: superfici e aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (disposizione introdotta dall'art. 5 del decreto-legge n. 63/2024 ("Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché' per le imprese di interesse strategico nazionale; cd. D.L. Agricoltura), convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, il quale vieta la realizzazione di nuovi impianti nelle aree ricadenti in zone classificate come agricole dai piani urbanistici).

Dunque, l'art. 2 del D.M. citato reca la tabella A, nell'ambito della quale viene tracciata, per ciascuna Regione, la traiettoria di conseguimento pro-quota dell'obiettivo di incremento di potenza complessiva rispetto all'anno 2020 da raggiungere come Paese al 2030. Per quanto

qui di stretto e diretto interesse, questi gli obiettivi di potenza aggiuntiva (MW) stabiliti per la Regione Abruzzo: 4 (annualità 2021); 65 (annualità 2022); 196 (annualità 2023); 454 (annualità 2024); 640 (annualità 2025); 860 (annualità 2026); 1.086 (annualità 2027); 1.350 (annualità 2028); 1.648 (annualità 2029); 2.092 (annualità 2030).

Per il conseguimento di detto obiettivo, l'art. 3 dispone che le Regioni individuino, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del citato decreto legislativo, n. 199/2021, con propria legge, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto ministeriale (3 luglio 2024) le aree idonee e quelle non idonee secondo i principi e criteri stabiliti dall'art. 7 del D.M..

Il Decreto Ministeriale prevede, all'art. 4, che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ("MASE"), con il supporto del GSE, provveda al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti a carico delle Regioni e delle Province Autonome sia in termini di emanazione degli atti legislativi che di raggiungimento degli obiettivi annuali fissati e sopra riportati.

Detto monitoraggio è propedeutico all'esercizio di "poteri sostitutivi" in capo allo Stato, attivabili in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti legislativi, nei termini sopra indicati, o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026. Segnatamente, in caso di mancata adozione delle leggi regionali di individuazione delle aree idonee e di quelle non idonee entro i termini sopra indicati, il MASE propone, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, al Presidente del Consiglio degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva, da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In caso di scostamenti dalla traiettoria dei target fissati nella menzionata Tabella A, a partire dal 1° gennaio 2026, il MASE invita la Regione interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all'operato della Regione o delle Provincia Autonoma. Risulta, altresì, assegnato un ulteriore periodo supplementare di sei mesi alle amministrazioni interessate per attivarsi prima di esercitare eventuali poteri sostitutivi.

Sul punto, preme inoltre considerare che il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11), il cui articolo 4 ha previsto l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione, la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, l'accelerazione e la digitalizzazione degli iter autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete, e che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti le modalità e i criteri di riparto tra le regioni delle risorse del fondo, tenendo conto, in via prioritaria, del livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata.

La norma regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, innanzi richiamato, che fissa il divieto alla realizzazione di impianti fotovoltaici nelle zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici, con la finalità specifica di "preservare" tali terreni alla sola coltivazione, conferma la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole esclusivamente in alcune tipologie

delle cosiddette “aree idonee” espressamente individuate dall’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 quali, ad esempio, cave e miniere, aree nella disponibilità di Ferrovie dello Stato e dei concessionari autostradali, aree dei sedimi aeroportuali, aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, e aree collocate entro 300 metri dalle autostrade. Per quest’ultima fattispecie è prevista una misura di tutela per vigneti, uliveti e frutteti.

In sintesi, ferma la disciplina delle aree agricole, ai fini dell’individuazione delle aree idonee e del raggiungimento degli obiettivi, le Regioni dovranno tener conto dei seguenti criteri:

1. la massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2;
2. le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi.

Inoltre, in forza dell’art. 7 comma 3 del D.M., le Regioni dovranno in ogni caso considerare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 136, comma 1 lettera a) e b) del d. lgs 22 gennaio 2004 n. 142. Si tratta, in particolare, dei beni culturali e delle cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali, nonché le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza. Oltre a queste aree, le Regioni potranno individuare come non idonee altre aree ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali.